

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 19/01/2024
IL RESPONSABILE L'UNITA' TERRITORIALE DI SAVONA

OGGETTO: Presa d'atto transito temporaneo in "regime di salvaguardia" per la fornitura di energia elettrica PERIODO SET/DIC 2023

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;

VISTO l'art.18 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali dell'Ente, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri di massima stabiliti dal Segretario Generale;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2020/2022, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modifiche, dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 23 gennaio 2020;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015 e dell'8 aprile 2021;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, 8 aprile 2019 e 23 marzo 2021;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 marzo 2021;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, nonché le disposizioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, come da ultimo modificato nel 4 giugno 2020 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il provvedimento prot. n. 3483 del 31 luglio 2023, con il quale il Segretario Generale ha conferito al sottoscritto, con decorrenza dal 1° agosto 2023 e scadenza al 31 luglio 2025, l'incarico di Responsabile dell'Unità Territoriale A.C.I. di Savona;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2023, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, approvato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2022;

VISTO il budget di gestione per l'esercizio 2023, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione n. 3888 del 23 dicembre 2022, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2023, ha stabilito in € 40.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato con il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti", nella parte attualmente in vigore;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018, nonché al D.L. n. 32/2017 convertito con L. n. 55/2017, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3, e 5.2.6 con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 – *Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture*;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, adottato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, e aggiornato con Delibera del Comitato Esecutivo nella riunione del 16/05/2018, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Finanza dell'Ente;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, il quale prevede che nella procedura di cui all'art.36, comma 2, lett.a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, e il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionali, ove richiesto;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, in base ai Regolamenti delegati (UE) nn. 1827,1828,1829,1830 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 ottobre 2019, è stata stabilita la soglia comunitaria per appalti, servizi e forniture per il biennio 2020-2021, che fissa in € 214.000,00, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTO l'art.36, comma 2) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, che devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt. 34 e 42 e di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di poter svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento, in conformità all'art. 5 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTO che l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006, come modificato dall'art. 1, c.130 della Legge 30/12/2018 n.145, prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti in conformità alla normativa vigente;

VISTO l'art.1, comma 7, del D.L. n.95/2012, convertito nella L. n.135/2012, come modificato dall'art.1, comma 494 della L. 28/12/2015 n.208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art.1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dagli stessi predetti soggetti, rimanendo salva la possibilità di

procedere ad affidamenti anche al di fuori delle dette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento per l'energia elettrica rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO l'art.58, comma 1, della legge 388/2000 che ha conferito all'organismo societario Consip SpA, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art.26 della Legge 488/1999 e s.m.i, in base al quale le imprese fornitrici, individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei contratti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTI i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip SpA, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la conclusione, per conto del Ministero medesimo e delle altre pubbliche amministrazioni, delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

TENUTO CONTO che il sistema introdotto dall'art.26, legge n.488/1999 e dall'art.58, legge n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione delle deliberazioni di acquisto, né d'impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO CHE:

– al 31 agosto 2023 è giunto a naturale scadenza il contratto con la Società Enel Energia SpA, stipulato mediante adesione a convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica presso questa Unità Territoriale ACI;

- non si è provveduto alla stipula di un nuovo contratto tramite adesione Consip a seguito del trasferimento della sede dell'ufficio con conseguente adesione all'offerta del fornitore del precedente locatario dell'immobile, visti i tempi ristretti per l'attivazione;

PRESO ATTO che ai sensi della L. 125/2007, vengono automaticamente sottoposti al "Regime di Salvaguardia" tutti gli utenti, ivi compresi gli Enti Pubblici, che successivamente alla liberalizzazione del mercato dell'energia non hanno scelto ivi il proprio fornitore ovvero ne siano rimasti privi per qualsiasi motivo;

PRESO ATTO che a seguito procedura concorsuale pubblica la Società A2A ENERGIA SPA è stata individuata quale esercente del servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica nel territorio, tra gli altri, della Regione Liguria per il periodo SET/DIC 23;

DATO ATTO che l'attivazione del servizio di salvaguardia, atteso l'automatismo di legge, non prevede la sottoscrizione di formale contratto e che le condizioni tariffarie sono stabilite sulla base di modalità di calcolo disposte con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico;

RITENUTO pertanto di aver dovuto necessariamente aderire al servizio di salvaguardia al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dell'energia elettrica per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2023 ;

DATO ATTO che la normativa di riferimento prevede la cessazione automatica dal mercato di salvaguardia in qualsiasi momento senza preavviso né obbligo di formale recesso in caso di stipulazione di contratto con operatore del mercato libero;

STIMATA la spesa necessaria, tenuto conto dei consumi storici nella somma complessiva di € 1.400,00 per il periodo 01/09/2023 – 31/12/2023;

DATO ATTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

ACQUISITO per il tramite della Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) il CIG n. **B009991BC0** quale identificativo della presente procedura di acquisto, con le modalità comunicate da ANAC in data 10/01/2024 che hanno consentito fino al 30/09/2024 l'acquisizione del CIG per affidamenti diretti extra MEPA fino ad Euro 5000,00;

Tutto quanto precede da valere quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione

DETERMINA

– di dare atto che, per quanto meglio esposto alla narrativa che precede, a causa della naturale scadenza del contratto si è reso necessario garantire la continuità del servizio a mezzo del ricorso al c.d. "regime di salvaguardia" gestito, per il periodo di riferimento, dalla Società **A2A ENERGIA SPA**;

– di autorizzare conseguentemente l'affidamento temporaneo del servizio di erogazione di energia elettrica preso la vecchia sede dell'Unità Territoriale ACI di Savona di Via Nizza 14 per il periodo dal 1° settembre 2023 al 31 dicembre 2023 alla Società **A2A ENERGIA SPA** in regime di salvaguardia;

- di preventivare, sulla base dei consumi storici e nei limiti del vigente budget di struttura assegnato, la spesa di € 1.400,00, dando atto che la stessa sarà contabilizzata sul conto di costo 410723003 – Settore Contabile 483 a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2023 dell'Unità Territoriale ACI di Savona, quale Centro di Responsabilità 4831;

- di dare atto che al presente ordinativo di fornitura l'ANAC ha assegnato il CIG **B009991BC0**

Il Responsabile dell'Unità Territoriale
Dr. Rosa PATRONE

f.to